

ABSTRACT

L'obiettivo principale del presente lavoro si presenta in realtà duplice, avendo un obiettivo generale ed uno maggiormente specifico.

Per quanto concerne quello generale, nella ricerca si approfondiscono i profili di maggiore criticità dell'istituto della transazione fiscale (*rectius* del trattamento dei crediti tributari e contributivi) ex art. 182^{ter} l.f. allorché venga calato nelle procedure concorsuali o paraconcorsuali del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, fornendo una visione sistematica di quelli che sono tutt'ora i problemi sollevati dalla disposizione e tentando, laddove consentito dalle tecniche interpretative, di fornire una possibile soluzione.

A tal riguardo, quindi, ruolo di primo piano è assunto dall'esame delle modifiche normative registratesi nel 2016 le quali hanno inciso profondamente nell'architettura generale della norma così originando, per un verso, criticità del tutto inedite e, per altro verso, mutando sensibilmente quelle già note.

Per quanto concerne invece il secondo, obiettivo specifico della ricerca è lo studio e l'indagine della tipologia della funzione esercitata dall'Amministrazione finanziaria in seno all'art. 182^{ter} l.f., in uno con i conseguenti risvolti processuali da essa derivanti.

A tal fine, si è reso anzitutto necessario l'approfondimento di uno dei temi maggiormente dibattuti del diritto tributario, invero rappresentato dal principio di indisponibilità, variamente ricostruito già a partire dall'Italia precostituzionale e sul quale si sono confrontati la massima parte degli studiosi della branca di riferimento.

Ed infatti, tale studio rappresenta un crocevia obbligato tutte le volte in cui si approcci un istituto, quale è anche quello oggetto di attenzione, che supponga un qualsivoglia profilo dispositivo del credito tributario.

Sotto questo profilo, l'analisi è poi stata supportata dall'approfondimento di altro e differente tema, anch'esso massimamente controverso, rappresentato dalla tipologia della funzione o, se si preferisce, dalla natura del potere esercitato dalla Pubblica Amministrazione.

Maggiormente nel dettaglio, si è reso dapprima necessario verificare gli approdi cui è pervenuta la più autorevole dottrina amministrativistica in punto di funzione vincolata e funzione discrezionale, salvo dipoi riportare i risultati ivi raggiunti alle specificità del fenomeno impositivo.

Ed infatti, come più diffusamente argomentato nel corso della trattazione, il concetto di "disponibilità del credito" e di "tipologia della funzione", risultano invero inscindibilmente legati, tale per cui le reciproche interrelazioni devono essere costantemente tenute in considerazione, tanto per la formulazione delle conclusioni proposte, quanto per saggiare l'effettiva validità delle stesse.

Individuata quindi la tipologia della funzione esercitata dall'Amministrazione in un'attività rigidamente vincolata nei presupposti e semplicemente arricchita da elementi di discrezionalità tecnica, nonché negato un reale profilo dispositivo nel caso in esame, si è trattato di verificare quale ne fosse l'impatto sul versante processuale, verificando la tutelabilità (ed entro quali limiti) della posizione del contribuente a fronte dell'eventuale rifiuto espresso dall'Amministrazione.

A tal fine, si è anzitutto verificata la presenza, invero tutt'altro che pacifica, di una posizione giuridica degna di effettiva tutela.

Individuata questa, è stato necessario verificare quale fosse il giudice competente a conoscere la relativa domanda, prospettandosi *prima facie* come possibili tutte le alternative giurisdizionali caratterizzanti il nostro ordinamento.

In questo senso, ruolo determinante è stato quindi svolto dall'esame dell'elaborazione, tanto dottrinale quanto giurisprudenziale, che si è avuta in riferimento ai criteri di riparto della giurisdizione, in generale, ed ai limiti interni ed esterni della giurisdizione tributaria, in particolare.

Dipoi, siffatta elaborazione è stata dipoi rapportata tanto con l'istituto oggetto di attenzione, quanto con i suoi diretti precedenti normativi quanto, ed ancora, con istituti ad esso affini, così rendendo possibile l'individuazione del giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione nel caso in esame.